

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

42/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1317/21 Rientro a scuola alunno assente per Covid: può avvenire solo con certificazione. FAQ Veneto

Occorre richiedere delle certificazioni prima di riammettere un alunno a scuola dopo un periodo di assenza per malattia oppure risultato positivo al test da SARS-CoV-2? E in fase di riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena? Ecco le FAQ dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto.

La nota congiunta Regione-USRV prot. 17760 del 5/10/2020 prevede cinque scenari possibili in merito alle modalità per il rientro a scuola o al servizio per l’infanzia, in seguito ad assenza per malattia, di un alunno o di un operatore scolastico.

In particolare, il rientro a scuola di un alunno dopo assenza per COVID-19 accertato è possibile solo presentando l’attestazione, rilasciata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, di avvenuta guarigione; il rientro a scuola dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del medico curante/PLS, non è risultata sospetta per COVID-19, invece, è possibile presentando la sola giustificazione da parte dei genitori.

Come evidenziato dal documento regionale trasmesso con nota n. 21879 del 17/11/2021, la riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena avverrà secondo le modalità stabilite e comunicate alle Istituzioni scolastiche ed educative dal SISP territorialmente competente, previo possibile rilascio di una comunicazione di fine quarantena.

- [Tutte le FAQ](#)

[Rientro a scuola alunno assente per Covid: può avvenire solo con certificazione. FAQ Veneto - Orizzonte Scuola Notizie](#)